

COMUNE DI VIGNOLA

PROVINCIA DI MODENA

**Atti del
Consiglio Comunale**

Delib. n. 83

Del 9.12.2008

**OGGETTO: COSTITUZIONE DI SOCIETA'
DI CAPITALI PER LA GESTIONE DI
PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE
NONCHE' PER LA GESTIONE DI ALCUNI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI – EX ART.
113 D. LGS. 267/2000.**

L'anno Duemilaotto

il giorno NOVE

del mese di DICEMBRE

alle ore 20.30

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta pubblica),

si è riunito il Consiglio Comunale,

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli
oggetti iscritti all'ordine del giorno

ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO
RISULTANO PRESENTI:

	PRES.	ASS.
1 – ADANI ROBERTO SINDACO	X	
2 – Succi Giordano	X	
3 – Spano Pantaleo	X	
4 – Paltrinieri Andrea	X	
5 – Lenzi Sara	X	
6 – Gasparini Giancarlo		X
7 – Tarozzi Ilian	X	
8 – Bazzani Claudio	X	
9 – Sabattini Sara		X
10 – Zanetti Ilaria	X	
11 – Dal Rio Moreno	X	

	PRES.	ASS.
12 – Mescoli Guido	X	
13 – Tagliazucchi Chiara	X	
14 – Guarro Antonio		X
15 – Bergonzini Graziella	X	
16 – Molinari Mauro	X	
17 – Fiorini Graziano	X	
18 – Gentile Luigi		X
19 – Ceci Leonardo		X
20 – Beccati Gian Pietro	X	
21 – Ceci Giancarlo	X	

Totale Presenti n. 16**Totale Assenti n. 5****ASSESSORI:**

	PRES.	ASS.
1 – Marchiorri Gianpaolo	X	
2 – Scarduelli Gino	X	
3 – Rabitti Maurizia	X	
4 – Franchini Carla	X	

	PRES.	ASS.
5 – Mazzei Isabella	X	
6 – Bertoni Romina	X	
7- Denti Daria	X	

Assume la Presidenza il Sig. MESCOLI GUIDO

nella sua qualità di PRESIDENTE

E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara

aperta, designando a scrutatori sig.ri:

TAROZZI –BAZZANI E FIORINI

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE

DR. CARMELO STRACUZZI

Allegati:

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
- Allegati A) – B)- C)-- D)- E)- F) -G)- H)- I)

OGGETTO: COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI PER LA GESTIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE NONCHE' PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PUBBLICI LOCALI – EX ART. 113 D. LGS. 267/2000.

ENTRANO I CONSIGLIERI TAGLIAZUCCHI E ZANETTI PERTANTO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI SALE A 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il quale illustra l'argomento in tutti i suoi contenuti;

ENTRA IL CONSIGLIERE GENTILE ED ESCE IL CONSIGLIERE TAGLIAZUCCHI PERTANTO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI RESTA PARI A 16

Premesso che si rileva l'opportunità di affidare a Società di capitali interamente controllata dal Comune di Vignola e avente i requisiti di cui all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, parte delle attività oggi gestite direttamente dagli uffici comunali;

Valutato in particolare che a tale società possono essere affidati:

- l'attività di gestione, valorizzazione e dismissione - attraverso l'acquisto e/o il conferimento da parte del Comune e la successiva rivendita, la concessione o la stipula di apposita convenzione – di parte del patrimonio disponibile del Comune di Vignola, anche ed in primo luogo immobiliare, ed in particolare di quei beni e di quegli immobili che, a insindacabile giudizio dell'Ente, il Comune reputi opportuno, conveniente e rispondente al pubblico interesse della società;
- la gestione di parte del patrimonio indisponibile e/o demaniale del Comune di Vignola – mediante l'acquisto e/o il conferimento dal Comune di Vignola, la concessione o la stipula di apposita convenzione e comunque nel rispetto dei limiti e delle forme di legge – e di beni destinati al servizio pubblico e di pubblica utilità o interesse;
- in particolare lo studio, la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'affitto, la locazione e la conduzione, la concessione a terzi di beni e immobili, terreni, fabbricati, reti, impianti, macchinari ed, in generale di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale o destinato all'erogazione di servizi pubblici locali e/o servizi di pubblico interesse, ivi comprese le attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico;
- i relativi investimenti che potranno essere effettuati dalla società direttamente anche prevedendo l'eventuale applicazione dei correlati canoni a carico del soggetto beneficiario del godimento del bene;
- tutti quei beni che, a insindacabile giudizio dell'ente, il Comune di Vignola reputi opportuno, conveniente e rispondente al pubblico interesse, affidare all'attività di gestione della società;

Dato atto

- che la costituzione di tale società nonché l'affidamento ad essa delle attività sopra indicate si reputa conforme a quanto disposto al comma 13 dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, l'ipotizzata costituenda società ha per oggetto un'attività che per le sue caratteristiche intrinseche è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente non potendosi dubitare che tale caratteristica assuma l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente;
- che per altro la compatibilità di tale società alla normativa vigente ed in particolare alla citata norma è confermata e confortata dalla **studio di fattibilità giuridico** che si allega **(Allegato A)**;
- che la convenienza economica e finanziaria dell'operazione è confermata dallo **studio di fattibilità economico finanziario** che si allega **(Allegato B)**;
- che l'opportunità è ulteriormente consigliata dalle economie gestionali verosimilmente attese dalla forma societaria.

Rilevata parimenti l'opportunità di inserire nell'oggetto sociale della società tutte le attività esposte nell'art. 2 della **bozza di statuto** che si allega **(Allegato C)**, attività che eventualmente

il Comune potrà affidare alla citata società previa adozione degli atti necessari e stipula delle relative convenzioni;

Rilevata inoltre l'opportunità di affidare a società di capitali i servizi pubblici locali relativi alla gestione del servizio di farmacia comunale e di gestione del mercato ortofrutticolo comunale previo perfezionamento dell'iter amministrativo previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 23 bis della Legge 133/2008;

Considerato

- che si ritengono sussistere, nel caso di specie, i presupposti sanciti dall'art. 23 bis comma 3 della L. 133/2008 per procedere all'affidamento in deroga di tali servizi.
- che in particolare le caratteristiche economiche e sociali non consentono un utile ricorso al mercato come evidenziato nell'**analisi di mercato** che si allega (**Allegato D**);

Ribadito, in particolare, che si tratta di gestione di servizi che pur avendo rilevanza economica non consentono una gestione in utile dell'attività come avviene per il mercato ortofrutticolo ovvero come in relazione al servizio di farmacia comunale ha una funzione di calmierazione e di contenimento dei costi per la cittadinanza che impediscono un interesse esclusivamente e meramente imprenditoriale da parte di terzi;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 23 bis comma 3 della L. 133/2008 e per i motivi esposti nell'**integrazione dello studio di fattibilità giuridica** che si allega (**Allegato E**) si reputa che l'affidamento possa avvenire nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa comunitaria ed in particolare si reputa conforme alla normativa comunitaria l'affidamento che rispetti i principi già sanciti dall'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 comma 5 lett. c);

Precisato, sul punto, che la costituenda società sarà a capitale interamente pubblico, sarà soggetta – ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dalle Convenzioni per l'affidamento dei singoli servizi – ad un controllo analogo a quello esercitato dal Comune di Vignola sui propri servizi ed opererà prevalentemente se non esclusivamente per il Comune di Vignola.

Precisato che si è provveduto in data 24.10.2008 a richiedere alla competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il parere previsto dall'art. 23 bis comma 4 della Legge 133/2008 in relazione ai servizi pubblici locali di gestione del servizio farmaceutico comunale e di gestione del mercato ortofrutticolo;

Ritenendo opportuno provvedere all'affidamento alla società dei citati servizi solo previa acquisizione del parere indicato, ovvero trascorso il termine di 60 giorni previsto dalla norma;

Confermato pertanto, alla luce di quanto già esposto, che la costituzione della società si reputa conforme a quanto disposto all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 stante la circostanza che la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi di interesse generale e comunque strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, come esposto nello studio di fattibilità giuridico già citato che si richiama;

Dato atto inoltre:

- che è interesse dell'Ente, sulla base di quanto risultante ed esposto nello studio di fattibilità economica e finanziaria procedere al conferimento alla società dell'immobile sito in Vignola Via dell'agricoltura snc attualmente censito al NCEU quale parte del Foglio 1 Mappale 299 ad oggi adibito a sede del mercato ortofrutticolo come da **planimetria allegata (Allegato F** parte tratteggiata in rosso), nonché l'annesso lotto sito in Vignola Via dell'agricoltura snc attualmente censito al NCEU Foglio 1 Mappali 403 - 404, gravato da diritto di superficie in favore di Movitrans s.r.l., come da atto del notaio Dott. Mauro Smeraldi del 29.12.2000 rep. 74373 come da estratto di **mappa catastale (Allegato G)**;
- che tale bene rientra nel patrimonio indisponibile del Comune di Vignola;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 D. Lgs. 267/2000 è consentito il conferimento a società interamente pubblica di beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile;
- che tale possibilità è altresì confermata dall'art. 7 comma 10 della L. 15 giugno 2002 n.112;

- che la costituenda società Vignola Patrimonio s.r.l. possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 113 D. Lgs. 267/2000 per essere conferitaria di beni di proprietà del Comune anche rientranti nel patrimonio indisponibile del medesimo ed in particolare che detta società è a capitale interamente pubblico ed incedibile;
- che il conferimento non tange il regime di indisponibilità ed in particolare l'impossibilità di sottrarre il bene alla sua attuale destinazione se non nelle forme stabilite dalla legge e previa delibera del Comune di Vignola che sottragga il bene al pubblico servizio cui oggi è adibito.

Dato atto inoltre che sulla base di quanto risultante ed esposto nello studio di fattibilità economica e finanziaria, è interesse del Comune procedere alla vendita alla citata società, costituita ex art. 113 D. Lgs. 267/2000 del seguente bene:

- area, suddivisibile in lotti, sita in Vignola Via dell'agricoltura snc attualmente censito al NCEU Foglio 1 parte del Mappale 299 come indicato **nell'allegata planimetria (Allegato F – tutta la parte residuale rispetto alle superfici oggetto del conferimento dei due beni immobili sopra descritti)**, sulla base del valore indicato nello studio di fattibilità economica (Allegato B) e alla **relativa stima (Allegato I)**;

Richiamato l'art. 58 della Legge 133/2008 il quale stabilisce che l'inserimento di un immobile nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica oltre a sancire l'effetto dichiarativo della proprietà producendo gli effetti dell'art. 2644 cod. civ. nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari:

- dal Segretario Direttore Generale (per la parte giuridica e gli aspetti di legittimità)
 - dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (per la parte tecnica) per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
 - dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra,
- pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Fiorini Capogruppo "Lega Nord Padania", Ceci G. del gruppo "Centro Destra per Vignola", Succi e Paltrinieri entrambi del gruppo "Partito Democratico" nonché la risposta del Sindaco, interventi tutti riportati integralmente nel supporto di registrazione della seduta, contraddistinto con il n. 15, che ai sensi dell'art. 41 del Regolamento del Consiglio, costituisce, anche se non allegato al presente atto, parte integrale e sostanziale dello stesso e tiene luogo del resoconto sino a quando non si provvederà alla sua trascrizione;

Con 10 voti favorevoli, 1 astenuto (Ceci G. del gruppo "Centro Destra per Vignola") e 5 contrari (Fiorini Capogruppo "Lega Nord Padania", Bergonzini e Molinari del "Gruppo Misto", Gentile e Beccati del gruppo "Centro Destra per Vignola"), voti espressi per alzata di mano ed in forma palese dai 15 Consiglieri votanti su 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli affetti dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, la costituzione di società a responsabilità limitata denominata **VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.** con sede in Vignola, Via Bellucci n.1, e di autorizzare la sottoscrizione del capitale sociale con conferimento in denaro di euro 10.000;
- 2) di approvare la **bozza di statuto** sociale che si allega alla presente (**Allegato C**) autorizzando comunque l'introduzione in sede di formale costituzione di quelle modifiche meramente formali e non incidenti sulla natura dell'atto che anche eventualmente a parere del notaio rogante si reputerà opportuno introdurre;
- 3) di approvare la **bozza di convenzione per la gestione del patrimonio immobiliare (Allegato H)**

- 4) di autorizzare il conferimento - ex art. 113 del D. Lgs. 267/2000 nonché e art. 58 della Legge 6.08.2008 n. 133, e comunque nei modi previsti e consentiti dalla legge, alla costituenda società dell'immobile sito in Vignola, Via dell'agricoltura snc attualmente censito al NCEU del Comune di Vignola Foglio 1 parte del Mappale 299 come da planimetria allegata (Allegato F) ad oggi adibito a Mercato Ortofrutticolo, nonché l'annessa area sita in Vignola Via dell'agricoltura snc attualmente censita al NCEU Foglio 1 Mappali 403 - 404, gravati da diritto di superficie in favore di Movitrans s.r.l., come da atto del notaio dott. Smeraldi del 29.12.2000 rep. 74373, per un valore di euro 4.509.000,00 (di cui euro 4.366.000,00 per l'immobile del mercato ortofrutticolo e annessa area di pertinenza ed euro 143.000,00 per l'area ceduta in diritto di superficie alla Movitrans s.r.l.), imputando tale conferimento, quanto ad euro 40.000 a capitale sociale (portato così complessivamente ad euro 50.000) ed il residuo a riserva, dando atto che il citato conferimento non tange il regime di indisponibilità ed in particolare l'impossibilità di sottrarre il bene alla sua attuale destinazione se non nelle forme stabilite dalla legge e previa delibera del Comune di Vignola che sottragga il bene al pubblico servizio cui oggi è adibito.
- 5) di autorizzare la vendita alla costituenda società della restante area, suddivisibile in lotti, sita in Vignola via dell'agricoltura attualmente censita al NCEU al Foglio 1 parte restante del Mappale 299 come **indicati nell'allegata planimetria (Allegato F: tutta la parte residuale rispetto alle superfici oggetto del conferimento dei due beni immobili sopra descritti)**, sulla base del valore indicato nello Studio di Fattibilità Economica (Allegato B) e **alla relativa stima (Allegato I)**, al fine di realizzare la gestione, valorizzazione e dismissione così come previsto dall'art. 7 della bozza di convenzione per la gestione del patrimonio immobiliare.
- 6) di trasferire alla costituenda società la gestione anche contrattuale dei seguenti immobili:
- Contratto di locazione immobile adibito a **Farmacia Comunale** – Proprietà Immobiliare Edilbarozzi;
 - Contratto di locazione immobile adibito ad uso dei **Vigili del Fuoco** – Proprietà ditta Sili;
 - Contratto di locazione immobile adibito ad uso della **Consulta Vignolese** – Proprietà ditta Sycarr;
- dando atto di avere già acquisito il consenso dei soggetti proprietari;
- 7) di rinviare, a successivo atto del Consiglio Comunale, l'affidamento alla società Vignola Patrimonio s.r.l. dei pubblici servizi locali relativi alla gestione della Farmacia Comunale ed alla gestione del Mercato Ortofrutticolo, atto questo da adottarsi una volta acquisito il parere dell'Autorità Garante ovvero il termine di 60 giorni previsto dalla norma, dando atto sin da ora che tale affidamento appare congruo e rispondente al pubblico interesse nonché alle scelte strategiche operate dal Comune di Vignola nelle materie indicate.
- 8) di autorizzare la nomina quale Amministratore Unico della Società il sig. Roberto Adani.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere;

Con separata votazione e con 11 voti favorevoli e 5 contrari (Fiorini Capogruppo "Lega Nord Padania", Bergonzini e Molinari del "Gruppo Misto", Gentile e Beccati del gruppo "Centro Destra per Vignola"), voti espressi per alzata di mano ed in forma palese dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000

IL PRESIDENTE
(Mescoli Guido)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Stracuzzi Dr. Carmelo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di quindici giorni da oggi.

Vignola, 18.12.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DI LEGGE;
- E' STATA DICHIARATA **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**;
- E' STATA _____

Vignola, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal _____ 18.12.2008 _____ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

